

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Ithaco — Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391 A» può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/801/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 7 aprile 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato «Ithaco — Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391 A», ordinato il 5 novembre 1979 e destinato a essere utilizzato per la caratterizzazione di superfici sotto vuoto spinto per l'analisi di purezza, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 21 settembre 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un amplificatore; che le sue carat-

teristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità in presenza di rumore, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato «Ithaco — Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391 A», che costituisce oggetto della domanda della Germania del 7 aprile 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.